

Art. 8 – Riproduzione dei documenti.

1. La riproduzione per finalità di studio e ricerca dei documenti che non sono sottoposti a restrizioni di consultabilità, è libera e attuata secondo le modalità di cui all'articolo 108 del Decreto legislativo 42/2004. La libera riproducibilità è asserita anche dall'articolo 16, comma 2 della Legge regionale n. 17/2013 e dalle circolari della Direzione Generale Archivi n. 33/2017 e n. 39/2017.
2. È esclusa la riproduzione di materiale deteriorato o deteriorabile.
3. Disegni, mappe, miniature, pergamene, materiale rilegato o cucito sono riproducibili solo con mezzi fotografici.